



Città di Carlentini

Provincia di Siracusa

DETERMINA SINDACALE

N. 35 DEL 16 OTT. 2018

Oggetto : Nomina esperto del Sindaco- Art. 14 L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii. della
Dott.ssa Enza Marchica

IL SINDACO

Richiamata la nota del 13/06/2018 con la quale il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale ha attestato la proclamazione dello scrivente alla carica di Sindaco del Comune di Carlentini;

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della LR 26/1993, dell'art. 4 della LR. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;
- ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

Verificato che ai sensi del comma 2, lettera a), del citato art. 14- il numero di incarichi di cui al comma 1 nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due.

Visto che la contabilità armonizzata ha innovato la materia del bilancio di previsione e la programmazione finanziaria ;

Rilevata la necessità, per l'espletamento delle proprie funzioni e nelle materie di competenza della Giunta Comunale al fine di un migliore perseguimento degli obiettivi fissati nel programma, di

doversi avvalere di qualificata collaborazione professionale esterna, soprattutto in materia economico-finanziaria con riferimento agli atti fondamentali di programmazione

VISTO il curriculum vitae della D.ssa Enza Marchica , responsabile dei servizi finanziari del comune di Melilli e vice Segretario comunale – Cat. 03- del comune di Melilli, nata a Genova il 23/9/1965 dal quale si evidenzia l'esperienza in materia economico finanziaria con riferimento alla normativa e alle problematiche concernenti gli Enti Locali

CONSIDERATO che dall'allegato curriculum vitae , parte integrante del presente atto, risulta l'ampia professionalità dell'esperto in questione sia sotto il profilo delle esperienze di lavoro che sotto quello della formazione professionale che depongono per un'ampia conoscenza delle materie afferenti i servizi finanziari

VISTA la nota del 2/10/2018 con la quale veniva inoltrata al comune di Melilli la richiesta di autorizzazione per la D.ssa Enza Marchica a ricoprire l'incarico di esperto del sindaco presso questo Ente.

VISTA la nota 20238 del 10/10/2018 con la quale il comune di Melilli ha richiesto alla D.ssa Marchica informazioni previste dal regolamento per il rilascio di detta autorizzazione.

CONSIDERATO che la D.ssa Enza Marchica ha prodotto e trasmesso la documentazione richiesta dal comune di Melilli

VISTA la nota prot. 20646 del 16/10/2018 a firma del segretario comunale reggente del comune di Melilli con la quale si autorizza la D.ssa Enza Marchica , cat. D4 a ricoprire l'incarico di esperto presso questo comune fino al 31/12/2019

Rilevato che

1. la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);
2. La Corte dei Conti -Sezione Reg. Sicilia- con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 , convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione.

Richiamato, altresì, l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 33412008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:

1. è ribadito che, ai sensi dell'art. 14, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
2. il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

3. vi è differenza antologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 1 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

4. la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno. Del resto la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Ritenuto di applicare l'istituto in argomento in materia :

1. di Bilancio Contabilità;
2. di Programmazione Finanziaria;
3. di Tributi Locali;

Rilevato che :

1. l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);
2. l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
3. tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico.

Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito alla Dott.ssa Enza Marchica nata a Genova il 23.09.1965 e residente in Melilli (SR) la quale, come risulta da apposito curriculum vitae, acquisito dall'Ente, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia.

Dato atto:

che l'apporto della Dott.ssa Enza Marchica nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmate tracciate.

che la funzionaria è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni in materia economico finanziaria, come si evince dal curriculum professionale prodotto;

che la Corte dei Conti Sez. Consultiva a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della LR 7/92, ha fornito parere con Deliberazione 11.10/2011/SS.RR./PAR "gli esperti ex art.14 L.R. 7192 trattasi in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura

gestionale affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 2812008/SS.RR.CON.S.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale e amministrativa

- che la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;

- che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo mensile di € 3.000,00 lordi oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina, in ossequio alla normativa di contenimento della spesa di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia (l'art. 7 della L.r. n° 39 del 16.10.1997, i quali disciplinano e definiscono il compenso spettante per tale incarico);

Considerato :

1. che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;

2. che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;

3. che, ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, la Dott.ssa Enza Marchica potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

4. che il compenso mensile di 3.000,00 lordi oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina, oltre oneri a carico Ente, è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto ha reso per iscritto la rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima;

5. che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;

Visti :

o il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

• il vigente Statuto Comunale;

• la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;

• l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. Di nominare la D.ssa Enza Marchica esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992 in materia di bilancio, contabilità, programmazione finanziaria, tributi locali.

2. Di dare atto

che:

- il presente incarico con decorrenza 16/10/2018 si intende a tempo determinato e con

scadenza 31/12/2019

- il compenso mensile è pari ad 3.000,00 lordi oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina ed oltre oneri a carico Ente;
- il compenso mensile è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto ha reso per iscritto la rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;


3. di dare mandato al Responsabile dei servizi finanziari di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del D.Lgs. n° 267/2000, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la determinazione dell'impegno di spesa e le relative liquidazioni;

4. di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;

5. di stabilire che la Dott.ssa Enza Marchica per lo svolgimento dei compiti sopra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti di lavoro dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale

Di disporre a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio online del comune e sul sito web del comune, nonché l'invio di una copia all'interessato, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, agli assessori, ai funzionari Responsabili delle Aree

IL SINDACO
Dr. GIUSEPPE STEFIO



Publicata all'Albo Pretorio on-line
dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale
